



## **Decreto Dirigenziale n. 109 del 23/05/2017**

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - relativo al progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata "Monte Cavallo" in Provincia Salerno, nei Comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano" -  
Proponente: Soc. Shell Italia E&P S.p.a.- CUP 7981.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 de 06/12/2016, pubblicato sul BURC n.87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazioni Ambientali;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva

D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta Rif.-2016 /Dev2016 la Soc. Shell Italia E&P S.p.a. - con sede in Piazza dell'Indipendenza 00185 Roma - ha trasmesso, in data 16 dicembre 2016, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali -Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale) istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al *“Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata ‘Monte Cavallo’ in Provincia Salerno, nei Comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Sassano, Teggiano”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema all'istruttore dott.ssa Nevia Carotenuto;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28/04/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal citato istruttore, si è determinata come segue:  
“Valutato che:
  - *il proponente non motiva la scelta di non posizionare geofoni all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, né della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro e quella di posizionarli all'interno del SIC Monti della Maddalena connotato da valori naturalistici tutelati ai sensi della direttiva Habitat;*
  - *il proponente non fornisce le motivazioni e le basi tecnico scientifiche per le quali ritiene necessario procedere ad approfondimenti del quadro geologico strutturale dell'area del permesso di ricerca – ai fini del quale prevede il riprocessamento di dati geofisici (linee sismiche 2D e 3D) acquisiti con metodologie di indagine ad alta risoluzione - acquisendo dati attraverso la rilevazione sismica passiva (indagine a bassissima risoluzione) e lo studio geologico di campo che dovrebbe essere stato già effettuato ai fini delle precedenti indagini ad alta risoluzione realizzate in passato nell'area;*
  - *il proponente non descrive col necessario dettaglio quali sono i dati già in suo possesso, con che metodologia sono stati ottenuti, qual è il grado di risoluzione delle indagini effettuate, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato.*
  - *con riferimento all'acquisto di circa 160 chilometri di linee sismiche 3D già acquisite da altri operatori il proponente non chiarisce qual è il grado di risoluzione di tali indagini, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato;*
  - *con riferimento alla rilevazione sismica passiva che intende effettuare il proponente non esplicita in dettaglio il grado di risoluzione di tale metodologia di indagine applicata secondo le previsioni progettuali, con riferimento anche alle profondità raggiungibili, e qual è la copertura areale;*
  - *con riferimento alle rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono l'obiettivo principale della ricerca esplorativa di Shell, il proponente non fornisce la presunta profondità di tale orizzonte nell'area dell'istanza;*
  - *il proponente non riporta (e quindi non valuta) che l'intero versante campano del permesso di ricerca è Area Contigua del Parco Nazionale del Cilento, elemento questo di rilevanza programmatica considerato che, come riportato dallo stesso proponente, nelle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Salerno, alla scheda 8 “Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est” è disposto che è fatto divieto assoluto, all'interno e nelle*

- aree contigue al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni "...di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi...";
- il proponente afferma che le azioni previste nelle fasi I e II del programma lavori oggetto della presente VIA, non interesseranno i siti, i beni e le aree di interesse archeologico ed architettonico mentre tutte le attività inerenti la rilevazione sismica passiva interesseranno anche l'ambito di attenzione Archeologica con aree vincolate dell'Agro Centuriato Teggianese;
  - il proponente non riporta la verifica di coerenza con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale mentre indaga la coerenza con il PTA adottato dalla Regione Campania nel 2007 e mai approvato (e quindi non vigente);
  - nella valutazione delle alternative il proponente considera impropriamente attività che non sono previste nel progetto sottoposto a VIA e scenari derivanti da attività non previste dal progetto (es. perforazioni). Oggetto della VIA, infatti, non è il permesso di ricerca "in astratto" ma bensì lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva, uniche attività materiali previste nell'ambito delle Fasi I e II del permesso di ricerca. Ciò si evince con chiarezza dal progetto oggetto delle due precedenti procedure di VIA attivate dalla Shell sul permesso di ricerca "Montecavallo", archiviate sia dalla Regione Campania (2012) che dal Ministero dell'Ambiente (2016), nel quale non erano previste attività materiali; l'archiviazione della Regione Campania è stata motivata proprio dall'assenza di attività riconducibili alla definizione di "progetto" secondo la pro tempore vigente normativa di settore;
  - in merito alle alternative progettuali relative alle tipologie di indagine il proponente non esplicita il reale contributo che le attività materiali previste (la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo ovvero indagini a bassissima risoluzione) possono apportare, in termini di decisive e determinanti informazioni, al quadro conoscitivo ottenibile dal riprocessamento dei dati già disponibili (acquisiti mediante metodologie di indagine ad alta risoluzione già effettuate e mediante dati acquisiti con il pozzo esplorativo Monte Gargaruso 001 realizzato nell'area del permesso di ricerca) rispetto a quelle ottenibili attraverso ulteriori dati ottenibili con l'utilizzo di metodologie di indagine ad alta risoluzione (acquisizioni geofisiche classiche);
  - la valutazione delle alternative dovrebbe prendere in considerazione unicamente le attività materiali previste nell'ambito del permesso di ricerca, ovvero la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo, valutandone l'opzione zero (ovvero le conseguenze della mancata realizzazione della rilevazione sismica passiva e dello studio di campo sul quadro informativo necessario ai fini della caratterizzazione del reservoir ovvero al raggiungimento degli obiettivi minerari del permesso di ricerca);
  - in relazione alla valutazione di incidenza il proponente ha effettuato la valutazione delle incidenze significative sulla scorta di una generica scheda descrittiva di natura bibliografica di ciascun habitat censito nel formulario standard del SIC IT8050034 "Monti della Maddalena" e ha quindi valutato di livello trascurabile l'incidenza determinata dal posizionamento dei geofoni senza effettuare, come richiesto dalla normativa di riferimento, la valutazione sito specifica (quindi riferita alle caratteristiche di quel tipo di habitat nello specifico sito e non riferita genericamente e universalmente al tipo di habitat) connessa alla localizzazione delle attività a farsi; non è stata effettuata nessuna indagine di campo utile a definire e descrivere le caratteristiche degli habitat presenti all'interno del SIC Monti della Maddalena e non è stata individuata la loro localizzazione all'interno dello stesso con riferimento alla localizzazione definita delle attività materiali a farsi; non è stata predisposta una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena quasi integralmente interessato dalle attività materiali a farsi;
  - sempre con riferimento alla valutazione di incidenza il proponente non ha considerato tra le attività suscettibili di incidenze il prelievo di campioni di roccia, previsto tra le attività a farsi anche all'interno del sito, che quindi non è stato valutato in termini di potenziali impatti sull'habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica" presente nel sito; inoltre il proponente nulla riferisce sulla circostanza che l'habitat 6220 "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e l'habitat 9210 "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", presenti nel SIC Monti della Maddalena, sono prioritari e nulla riferisce sulla eventuale natura prioritaria dell'habitat 6210 presente nel sito; ciò a fronte di un evidente impatto determinato dal

- posizionamento dei geofoni su superfici connotate dalla presenza di habitat prativi quali il 6210 (prioritario e non prioritario) e il 6220;
- è necessario valutare le possibili incidenze sul SIC Monti della Maddalena non sui generici habitat classificabili con i suddetti codici ma bensì le possibili incidenze sugli habitat presenti realmente nel SIC Monti della Maddalena con riferimento alle loro caratteristiche specifiche e alla localizzazione dei geofoni. Tale valutazione richiede in primo luogo l'accertamento sul campo delle caratteristiche degli ambienti naturali interessati dagli interventi nonché la predisposizione di una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena, ai fini della quale è indispensabile effettuare idonee attività miranti all'identificazione dei habitat e delle caratteristiche da questi assunte nel SIC Monti della Maddalena, anche con riferimento alla presenza della stupenda fioritura di orchidee, che se presente determina il carattere prioritario dell'habitat 6210;
  - la valutazione effettuata risulta assolutamente inadeguata in quanto il proponente si è limitato a riprendere delle schede bibliografiche con le generiche caratteristiche delle tipologie di habitat riportate come presenti nel sito dal Formulario standard del SIC Monti della Maddalena e di attestare apoditticamente la trascurabile incidenza delle attività a farsi;
  - il proponente non motiva né giustifica la scelta di effettuare l'attività di rilevazione sismica passiva nel SIC Monti della Maddalena. Infatti nel SIC sono presenti due habitat prioritari e che, con riferimento alla stupenda fioritura di orchidee che connota il carattere prioritario dell'habitat 6210, la presenza di orchidee è stata rilevata all'interno del SIC Monti della Maddalena. Di tali circostanze il proponente non tiene conto nelle sue valutazioni e afferma, senza motivare, che non posizionerà i geofoni nelle aree del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese e della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro (sottintendendo una incompatibilità di tale attività con i valori naturalistici tutelati nelle due aree protette) mentre, sempre senza motivare, afferma che intende effettuare tale attività nel SIC Monti della Maddalena dove sono presenti ben due (tre nel caso di presenza della stupenda fioritura di orchidee) habitat prioritari (di cui due prativi e quindi direttamente impattati dalle attività di rilevazione sismica passiva);
  - a ciò aggiungasi che l'utilità e la necessità tecnica di effettuare lo studio geologico di campo e le attività di rilevazione sismica passiva non vengono giustificate se non con qualche sporadico riferimento a studi effettuati a partire dal 2011, che non vengono esibiti e dei quali non si specificano i riferimenti bibliografici. A fronte di due precedenti istanze di VIA (2012 e 2016) nelle quali si affermava che i dati esistenti (linee sismiche 2D e 3D già in possesso di Shell o da acquistare) erano assolutamente sufficienti ai fini delle indagini minerarie obiettivo del permesso di ricerca, fatta salva la necessità di un pozzo esplorativo da valutarsi a seguito del riprocessamento e dell'interpretazione dei dati esistenti, dopo appena un anno si afferma (vedasi la valutazione delle alternative) che lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva sono indagini indispensabili, senza le quali non è possibile raggiungere il livello di conoscenza mineraria obiettivo del permesso di ricerca. Tali circostanze rendono dubbia la reale utilità delle attività materiali previste dal permesso di ricerca;
  - in assenza di informazioni dettagliate e documenti probanti in merito al contributo determinante delle attività materiali a farsi ai fini della valutazione della presenza di nuovi accumuli di idrocarburi e/o della rivalutazione di quelli tralasciati in precedenza, il cui sfruttamento sia attualmente economicamente vantaggioso e compatibile dal punto di vista ambientale, si ritiene che per la realizzazione delle stesse non esistano motivazioni di carattere tecnico scientifico; pertanto, anche per l'inadeguatezza delle valutazioni che non sono atte a dimostrare l'assenza di incidenza significativa sul SIC Monti della Maddalena per le attività materiali previste dal permesso di ricerca, si ritiene che non sia assentibile la realizzazione di attività non necessarie che prevedono localizzazioni su habitat prioritari;
  - l'art. 1, comma 30 della LR n. 10 del 31/03/2017 dispone che "La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrare ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di

- Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.” e che l'area del permesso di ricerca rientra nelle suindicate aree;*
- *considerato che le attività progettate sono finalizzate al rilascio di un permesso di ricerca che abilita il proponente, sebbene solo a seguito di una ulteriore procedura di VIA con esito favorevole, a realizzare pozzi esplorativi, si ritiene necessario, sulla scorta delle caratteristiche dell'area del permesso (vincoli territoriali, aree a diverso titolo tutelate, caratteristiche socio economiche, caratteristiche ambientali, infrastrutture, ecc.), individuare sin da questa fase le aree che a prescindere dagli esiti delle indagini previste sono ritenute inadeguate ad ospitare eventuali pozzi esplorativi, indicando i criteri utilizzati e rappresentandole cartograficamente a scala adeguata;*
  - *con riferimento alla eventuale fase di perforazione, il proponente afferma che: “Si ricorda che l'intera fase delle attività di perforazione del pozzo è subordinata alla realizzazione e all'esito degli studi preventivi finalizzati all'individuazione di apprezzabili quantità di accumuli di idrocarburi sfruttabili nell'area in oggetto. Dunque, allo stato attuale, non si è in grado di definire con accettabile approssimazione, né le reali possibilità che la perforazione avvenga, né tantomeno, l'esatta ubicazione del pozzo, poiché tali dati sono in stretta correlazione con i risultati che emergeranno dagli studi geologici e dall'interpretazione dei dati geofisici oggetto della presente valutazione ambientale”. Considerato che le attività immateriali previste dalla fase I e II del permesso di ricerca, proprio per la loro natura, non sono oggetto della presente VIA e che i dati che la Shell intende utilizzare sono già stati acquisiti e ritenuti, nelle due precedenti istanze di VIA archiviate, utili e sufficienti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del permesso di ricerca, si ritiene che già all'attualità, senza effettuare nessuna delle attività materiali sottoposte a VIA (come previsto dai documenti presentati ai fini delle due precedenti procedure di VIA poi archiviate), Shell disponga, anche attraverso il previsto acquisto di dati di alta risoluzione, di tutte le informazioni utili a determinare l'eventuale necessità della perforazione e la sua ubicazione.*

*Tenuto conto che sono state trasmesse le seguenti osservazioni:*

- *Osservazioni del Sig. Giuseppe Fornino per conto del Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro in data 14/03/2017*
- *Osservazioni della Società Sorgenti Santo Stefano S.p.A. in data 13/03/2017*
- *Osservazioni dell'Avv. Luigi de Lisio per conto di Italia Nostra - Consiglio Regionale delle sezioni della Campania in data 27/02/2017*
- *Osservazioni del sig. Raffaele Luise in qualità di Presidente del Club Alpino Italiano - Raggruppamento regionale Campania in data 27/02/2017*
- *Osservazioni della sig.ra Serena d'Agostino in data 27/02/2017*
- *Osservazioni dell'Associazione "La Quinta Porta" in data 27/02/2017*
- *Osservazioni della Provincia di Salerno in data 27/02/2017*
- *Osservazioni di WWF Potenza e Aree Interne in data 27/02/2017*
- *Osservazioni di Meetup "Amici di Beppe Grillo" - Pozzuoli in data 27/02/2017*
- *Osservazioni dell'Associazione Cova Contro in data 27/02/2017*
- *Osservazioni dell'Associazione Acqua Bene Comune Onlus in data 27/02/2017*
- *Osservazioni dell'Avv. Claudia Vellusi in data 27/02/2017*
- *Osservazioni del Sig. Antonio Alberti e altri cittadini in data 27/02/2017*
- *Osservazioni del Vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e dell'assessore Corrado Matera in data 27/02/2017*
- *Osservazioni dell'Avv. Nicola Senatore per conto della Comunità Montana Vallo di Diano, del Comune di Atena Lucana, del Comune di Montesano sulla Marcellana, del Comune di Sala Consilina, del Comune di Sassano e del Comune di Teggiano in data 27/02/2017*
- *Osservazioni del Gruppo J.J. Rousseau Salerno in data 27/02/2017*
- *Osservazioni del Comune di Polla in data 24/02/2017*
- *Osservazioni dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese in data 24/02/2017*
- *Osservazioni di Coordinamento Nazionale No triv- Sez. Basilicata in data 24/02/2017*
- *Osservazioni della Sig.ra Teresa Rotella per conto del Comitato di cittadini "Nessun dorma" di Montesano sulla Marcellana in data 24/02/2017*

- Osservazioni del Comitato No al Petrolio nel Vallo di Diano in data 24/02/2017
- Osservazioni del Comune di Sala Consilina in data 24/02/2017
- Osservazioni della Provincia di Potenza in data 24/02/2017
- Osservazioni della Sig.ra Arminia Picardi in data 24/02/2017
- Osservazioni dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita- Marzano" in data 23/02/2017
- Osservazioni di Sorgenti S.Stefano SpA in data 23/02/2017
- Osservazioni di Pro Loco San Martino in data 22/02/2017
- Osservazioni del Sig. Paolo Adesso in data 22/02/2017
- Osservazioni del Sig. Ciro Borrelli per conto di L'Europea Costruzioni spa in data 22/02/2017
- Osservazioni dell'ing. Lorenzo Melillo per conto di Pro Loco "Montesano Terme" in data 22/02/2017
- Osservazioni dell'Avv. Giovanna Bellizzi per conto di Mediterraneo No Scorie, già Mediterraneo No Triv in data 21/02/2017
- Osservazioni della Regione Campania – UOD Acque Minerali e Termali in data 20/02/2017
- Osservazioni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in data 16/02/2017
- Osservazioni del Comune di Brienza in data 15/02/2017
- Osservazioni degli Amici di Beppe Grillo di Salerno in data 10/02/2017
- Osservazioni del Comune di Marsico Nuovo in data 08/02/2017

Rilevato che tutti i soggetti che hanno formulato osservazioni hanno espresso la propria ferma opposizione al rilascio di un parere favorevole di VIA integrata con la valutazione di incidenza sul permesso di ricerca a causa della possibilità che nell'area del permesso possa essere prevista, a seguito delle indagini preventive, la realizzazione di un pozzo esplorativo (possibilità prevista dal permesso di ricerca a valle degli esiti delle indagini rappresentanti le fasi I e II del permesso) e le attività di coltivazione degli eventuali giacimenti dell'area. I soggetti che hanno presentato osservazioni hanno evidenziato profili di natura giuridica e amministrativa di dubbia legittimità nella procedura per il rilascio del permesso di ricerca, ed inoltre hanno valutato le caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche, archeologiche e socio economiche dell'area interessata siano totalmente inadeguate ad ospitare una eventuale trivellazione esplorativa ed una successiva eventuale attività di coltivazione di idrocarburi. Tralasciando i profili di natura giuridica e amministrativa, non di competenza di questa Commissione, di seguito si riportano in estrema sintesi i motivi dell'opposizione:

- l'area del permesso di ricerca ricade, nel versante campano, nelle Aree Contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Inoltre l'area del versante campano include la quasi totalità del SIC Monti della Maddalena e parte della Riserva Regionale Fiume Sele Tanagro. Nel versante lucano l'area del permesso di ricerca interessa il Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;
- nel SIC Monti della Maddalena sono presenti diversi habitat classificati prioritari ai sensi della direttiva Habitat che presentano una notevole vulnerabilità intrinseca rispetto agli impatti che possono essere determinati dalle attività di perforazioni esplorative e coltivazione di idrocarburi;
- l'area del permesso di ricerca è un'area ad alta sismicità e a rischio di terremoti devastanti;
- nell'area del permesso di ricerca è connotata da valori paesaggistici nonché da valori naturalistici e ambientali tutelati dalla normativa dell'Unione europea e dalla presenza di zone archeologiche, beni archeologici ed architettonico-monumentali che rappresentano, non solo aspetti identitari, ma anche attrattori intorno ai quali, ai vari livelli istituzionali, da decenni si sta investendo per uno sviluppo sostenibile, equilibrato e soprattutto duraturo;
- le principali attività economiche dell'area del permesso di ricerca sono rappresentate dal turismo e dall'agricoltura di qualità, attività che sarebbero fortemente danneggiate dalle eventuali attività minerarie di prospezione e di coltivazione mineraria, sia direttamente a causa degli impatti ambientali sulle matrici ambientali derivanti da tali attività che indirettamente a causa della perdita di attrattività del territorio e dei suoi prodotti determinata anche dalla sola presenza di tali attività;
- l'area del permesso di ricerca è un'area di importanza idrogeologica connessa all'affioramento e alla struttura delle rocce carbonatiche che costituiscono acquiferi di strategico valore e che riforniscono varie sorgenti perenni aventi portata complessiva di circa 5.000 l/sec; di notevole importanza e dimensione sono anche le falde ospitate nei sedimenti alluvionali aventi spessori anche superiore a

100 metri che rappresentano il riempimento quaternario della depressione dell'area interessata dalla richiesta dei permessi; tali caratteristiche rendono l'area individuata dal permesso di ricerca estremamente vulnerabili alle attività di perforazione esplorativa e coltivazione mineraria di idrocarburi;

- la stessa Shell dichiara che "a causa della complessità geologica e delle differenti proprietà petrofisiche delle rocce presenti nell'area di studio, la completa e totale comprensione dei movimenti idrici profondi non è sempre di facile interpretazione; tale circostanza rende particolarmente rischioso intraprendere attività, come le perforazioni petrolifere e le attività minerarie di coltivazione, che, in assenza di una comprensione approfondita dei movimenti idrici, è altamente probabile che possa determinare impatti irreversibili sulle falde acquifere;
- nell'area del permesso di ricerca sono presenti concessioni minerarie di acque minerali e termali di notevole importanza socioeconomica, la cui esistenza è seriamente messa a rischio dall'eventualità di perforazioni esplorative e attività di coltivazione di idrocarburi;
- la valutazione scientifica dei rischi deve essere effettuata da esperti indipendenti, dotati della necessaria competenza e in grado di condurla in modo obbiettivo e trasparente e non può certo essere affidata al proponente, interessato in modo preminente al proprio profitto;
- l'assenza di una valutazione obiettiva e indipendente del rischio non consente di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base di dati e valutazioni effettuate da tecnici incaricati di parte; in assenza di uno studio scientifico obiettivo, indipendente e trasparente che possa escludere pericolo di danno alla salute e all'ambiente, in virtù del principio di precauzione è necessario esprimere parere negativo avverso l'istanza di ricerca di idrocarburi in terraferma "Monte Cavallo";

Tenuto conto altresì che:

- la Regione Campania (Osservazioni del Vicepresidente on. Fulvio Bonavitacola e dell'Assessore Matera pubblicate sul sito del MATTM dedicate alla VIA) ritiene le attività proposte inammissibili in considerazione del regime giuridico di tutela che caratterizza le Aree Contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- con DGR 150/2017 la Regione Basilicata ha espresso il suo parere contrario al rilascio di un giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

**si esprime parere negativo di VIA e di valutazione di incidenza per le seguenti motivazioni:**

- il proponente non motiva la scelta di non posizionare geofoni all'interno dell'area del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, né della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro e quella di posizionarli all'interno del SIC Monti della Maddalena connotato da valori naturalistici tutelati ai sensi della direttiva Habitat;
- il proponente non fornisce le motivazioni e le basi tecnico scientifiche per le quali ritiene necessario procedere ad approfondimenti del quadro geologico strutturale dell'area del permesso di ricerca – ai fini del quale prevede il riprocessamento di dati geofisici (linee sismiche 2D e 3D) acquisiti con metodologie di indagine ad alta risoluzione - acquisendo dati attraverso la rilevazione sismica passiva (indagine a bassissima risoluzione) e lo studio geologico di campo che dovrebbe essere stato già effettuato ai fini delle precedenti indagini ad alta risoluzione realizzate in passato nell'area;
- il proponente non descrive col necessario dettaglio quali sono i dati già in suo possesso, con che metodologia sono stati ottenuti, qual è il grado di risoluzione delle indagini effettuate, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato;
- con riferimento all'acquisto di circa 160 chilometri di linee sismiche 3D già acquisite da altri operatori il proponente non chiarisce qual è il grado di risoluzione di tali indagini, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato;
- con riferimento alla rilevazione sismica passiva che intende effettuare il proponente non esplicita in dettaglio il grado di risoluzione di tale metodologia di indagine applicata secondo le previsioni progettuali, con riferimento anche alle profondità raggiungibili, e qual è la copertura areale;

- con riferimento alle rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono l'obiettivo principale della ricerca esplorativa di Shell, il proponente non fornisce la presunta profondità di tale orizzonte nell'area dell'istanza;
- il proponente non riporta (e quindi non valuta) che l'intero versante campano del permesso di ricerca è Area Contigua del Parco Nazionale del Cilento, elemento questo di rilevanza programmatica considerato che, come riportato dallo stesso proponente, nelle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Salerno, alla scheda 8 "Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est" è disposto che è fatto divieto assoluto, all'interno e nelle aree contigue al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni "...di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi...";
- il proponente afferma che le azioni previste nelle fasi I e II del programma lavori oggetto della presente VIA, non interesseranno i siti, i beni e le aree di interesse archeologico ed architettonico mentre tutte le attività inerenti la rilevazione sismica passiva interesseranno anche l'ambito di attenzione Archeologica con aree vincolate dell'Agro Centuriato Teggianese;
- il proponente non riporta la verifica di coerenza con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale mentre indaga la coerenza con il PTA adottato dalla Regione Campania nel 2007 e mai approvato (e quindi non vigente);
- nella valutazione delle alternative il proponente considera impropriamente attività che non sono previste nel progetto sottoposto a VIA e scenari derivanti da attività non previste dal progetto (es. perforazioni). Oggetto della VIA, infatti, non è il permesso di ricerca "in astratto" ma bensì lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva, uniche attività materiali previste nell'ambito delle Fasi I e II del permesso di ricerca. Ciò si evince con chiarezza dal progetto oggetto delle due precedenti procedure di VIA attivate dalla Shell sul permesso di ricerca "Montecavallo", archiviate sia dalla Regione Campania (2012) che dal Ministero dell'Ambiente (2016), nel quale non erano previste attività materiali; l'archiviazione della Regione Campania è stata motivata proprio dall'assenza di attività riconducibili alla definizione di "progetto" secondo la pro tempore vigente normativa di settore;
- in merito alle alternative progettuali relative alle tipologie di indagine il proponente non esplicita il reale contributo che le attività materiali previste (la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo ovvero indagini a bassissima risoluzione) possono apportare, in termini di decisive e determinanti informazioni, al quadro conoscitivo ottenibile dal riprocessamento dei dati già disponibili (acquisiti mediante metodologie di indagine ad alta risoluzione già effettuate e mediante dati acquisiti con il pozzo esplorativo Monte Gargaruso 001 realizzato nell'area del permesso di ricerca) rispetto a quelle ottenibili attraverso ulteriori dati ottenibili con l'utilizzo di metodologie di indagine ad alta risoluzione (acquisizioni geofisiche classiche);
- la valutazione delle alternative dovrebbe prendere in considerazione unicamente le attività materiali previste nell'ambito del permesso di ricerca, ovvero la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo, valutandone l'opzione zero (ovvero le conseguenze della mancata realizzazione della rilevazione sismica passiva e dello studio di campo sul quadro informativo necessario ai fini della caratterizzazione del reservoir ovvero al raggiungimento degli obiettivi minerari del permesso di ricerca);
- in relazione alla valutazione di incidenza il proponente ha effettuato la valutazione delle incidenze significative sulla scorta di una generica scheda descrittiva di natura bibliografica di ciascun habitat censito nel formulario standard del SIC IT8050034 "Monti della Maddalena" e ha quindi valutato di livello trascurabile l'incidenza determinata dal posizionamento dei geofoni senza effettuare, come richiesto dalla normativa di riferimento, la valutazione sito specifica (quindi riferita alle caratteristiche di quel tipo di habitat nello specifico sito e non riferita genericamente e universalmente al tipo di habitat) connessa alla localizzazione delle attività a farsi; non è stata effettuata nessuna indagine di campo utile a definire e descrivere le caratteristiche degli habitat presenti all'interno del SIC Monti della Maddalena e non è stata individuata la loro localizzazione all'interno dello stesso con riferimento alla localizzazione definita delle attività materiali a farsi; non è stata predisposta una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena quasi integralmente interessato dalle attività materiali a farsi;

- *sempre con riferimento alla valutazione di incidenza il proponente non ha considerato tra le attività suscettibili di incidenza il prelievo di campioni di roccia, previsto tra le attività a farsi anche all'interno del sito, che quindi non è stato valutato in termini di potenziali impatti sull'habitat 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica" presente nel sito; inoltre il proponente nulla riferisce sulla circostanza che l'habitat 6220 "Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea" e l'habitat 9210 "Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex", presenti nel SIC Monti della Maddalena, sono prioritari e nulla riferisce sulla eventuale natura prioritaria dell'habitat 6210 presente nel sito; ciò a fronte di un evidente impatto determinato dal posizionamento dei geofoni su superfici connotate dalla presenza di habitat prativi quali il 6210 (prioritario e non prioritario) e il 6220;*
- *è necessario valutare le possibili incidenze sul SIC Monti della Maddalena non sui generici habitat classificabili con i suddetti codici ma bensì le possibili incidenze sugli habitat presenti realmente nel SIC Monti della Maddalena con riferimento alle loro caratteristiche specifiche e alla localizzazione dei geofoni. Tale valutazione richiede in primo luogo l'accertamento sul campo delle caratteristiche degli ambienti naturali interessati dagli interventi nonché la predisposizione di una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena, ai fini della quale è indispensabile effettuare idonee attività miranti all'identificazione dei habitat e delle caratteristiche da questi assunte nel SIC Monti della Maddalena, anche con riferimento alla presenza della stupenda fioritura di orchidee, che se presente determina il carattere prioritario dell'habitat 6210;*
- *la valutazione effettuata risulta assolutamente inadeguata in quanto il proponente si è limitato a riprendere delle schede bibliografiche con le generiche caratteristiche delle tipologie di habitat riportate come presenti nel sito dal Formulario standard del SIC Monti della Maddalena e di attestare apoditticamente la trascurabile incidenza delle attività a farsi;*
- *il proponente non motiva né giustifica la scelta di effettuare l'attività di rilevazione sismica passiva nel SIC Monti della Maddalena. Infatti nel SIC sono presenti due habitat prioritari e che, con riferimento alla stupenda fioritura di orchidee che connota il carattere prioritario dell'habitat 6210, la presenza di orchidee è stata rilevata all'interno del SIC Monti della Maddalena. Di tali circostanze il proponente non tiene conto nelle sue valutazioni e afferma, senza motivare, che non posizionerà i geofoni nelle aree del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese e della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro (sottintendendo una incompatibilità di tale attività con i valori naturalistici tutelati nelle due aree protette) mentre, sempre senza motivare, afferma che intende effettuare tale attività nel SIC Monti della Maddalena dove sono presenti ben due (tre nel caso di presenza della stupenda fioritura di orchidee) habitat prioritari (di cui due prativi e quindi direttamente impattati dalle attività di rilevazione sismica passiva);*
- *a ciò aggiungasi che l'utilità e la necessità tecnica di effettuare lo studio geologico di campo e le attività di rilevazione sismica passiva non vengono giustificate se non con qualche sporadico riferimento a studi effettuati a partire dal 2011, che non vengono esibiti e dei quali non si specificano i riferimenti bibliografici. A fronte di due precedenti istanze di VIA (2012 e 2016) nelle quali si affermava che i dati esistenti (linee sismiche 2D e 3D già in possesso di Shell o da acquistare) erano assolutamente sufficienti ai fini delle indagini minerarie obiettivo del permesso di ricerca, fatta salva la necessità di un pozzo esplorativo da valutarsi a seguito del riprocessamento e dell'interpretazione dei dati esistenti, dopo appena un anno si afferma (vedasi la valutazione delle alternative) che lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva sono indagini indispensabili, senza le quali non è possibile raggiungere il livello di conoscenza mineraria obiettivo del permesso di ricerca. Tali circostanze rendono dubbia la reale utilità delle attività materiali previste dal permesso di ricerca;*
- *in assenza di informazioni dettagliate e documenti probanti in merito al contributo determinante delle attività materiali a farsi ai fini della valutazione della presenza di nuovi accumuli di idrocarburi e/o della rivalutazione di quelli tralasciati in precedenza, il cui sfruttamento sia attualmente economicamente vantaggioso e compatibile dal punto di vista ambientale, si ritiene che per la realizzazione delle stesse non esistano motivazioni di carattere tecnico scientifico; pertanto, anche per l'inadeguatezza delle valutazioni che non sono atte a dimostrare l'assenza di incidenza significativa sul SIC Monti della Maddalena per le attività materiali previste dal*

- permesso di ricerca, si ritiene che non sia assentibile la realizzazione di attività non necessarie che prevedono localizzazioni su habitat prioritari;*
- *l'art. 1, comma 30 della LR n. 10 del 31/03/2017 dispone che "La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrare ed evidenziare nella cartografia idrogeologica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale." e che l'area del permesso di ricerca rientra nelle suindicate aree;*
  - *considerato che le attività progettate sono finalizzate al rilascio di un permesso di ricerca che abilita il proponente, sebbene solo a seguito di una ulteriore procedura di VIA con esito favorevole, a realizzare pozzi esplorativi, si ritiene necessario, sulla scorta delle caratteristiche dell'area del permesso (vincoli territoriali, aree a diverso titolo tutelate, caratteristiche socio economiche, caratteristiche ambientali, infrastrutture, ecc.), individuare sin da questa fase le aree che a prescindere dagli esiti delle indagini previste sono ritenute inadeguate ad ospitare eventuali pozzi esplorativi, indicando i criteri utilizzati e rappresentandole cartograficamente a scala adeguata;*
  - *con riferimento alla eventuale fase di perforazione, il proponente afferma che: "Si ricorda che l'intera fase delle attività di perforazione del pozzo è subordinata alla realizzazione e all'esito degli studi preventivi finalizzati all'individuazione di apprezzabili quantità di accumuli di idrocarburi sfruttabili nell'area in oggetto. Dunque, allo stato attuale, non si è in grado di definire con accettabile approssimazione, né le reali possibilità che la perforazione avvenga, né tantomeno, l'esatta ubicazione del pozzo, poiché tali dati sono in stretta correlazione con i risultati che emergeranno dagli studi geologici e dall'interpretazione dei dati geofisici oggetto della presente valutazione ambientale". Considerato che le attività immateriali previste dalla fase I e II del permesso di ricerca, proprio per la loro natura, non sono oggetto della presente VIA e che i dati che la Shell intende utilizzare sono già stati acquisiti e ritenuti, nelle due precedenti istanze di VIA archiviate, utili e sufficienti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del permesso di ricerca, si ritiene che già all'attualità, senza effettuare nessuna delle attività materiali sottoposte a VIA (come previsto dai documenti presentati ai fini delle due precedenti procedure di VIA poi archiviate), Shell disponga, anche attraverso il previsto acquisto di dati di alta risoluzione, di tutte le informazioni utili a determinare l'eventuale necessità della perforazione e la sua ubicazione";*
- b. che l'esito della Commissione del 28/04/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato alla proponente Società **Shell Italia E&P S.p.a.** Srl. con nota prot. reg. n. 315641 del 03/05/2017;
- c. che la Soc. **Shell Italia E&P S.p.a** Srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°686/2016, con versamento del 15/03/2017, come risulta dagli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;

- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere, su conforme parere della Commissione V.I.A, V.A.S. e V.I espresso nella seduta del 28/04/2017, per il *“Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma convenzionalmente denominata ‘Monte Cavallo’ in Provincia Salerno, nei Comuni di Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Sassano, Teggiano”* presentato dalla Shell Italia E&P S.p.a. - con sede in Piazza dell’Indipendenza 00185 Roma - **parere negativo di VIA e di valutazione di incidenza** per le seguenti motivazioni:

- il proponente non motiva la scelta di non posizionare geofoni all’interno dell’area del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese, né della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro e quella di posizionarli all’interno del SIC Monti della Maddalena connotato da valori naturalistici tutelati ai sensi della direttiva Habitat;
- il proponente non fornisce le motivazioni e le basi tecnico scientifiche per le quali ritiene necessario procedere ad approfondimenti del quadro geologico strutturale dell’area del permesso di ricerca – ai fini del quale prevede il riprocessamento di dati geofisici (linee sismiche 2D e 3D) acquisiti con metodologie di indagine ad alta risoluzione - acquisendo dati attraverso la rilevazione sismica passiva (indagine a bassissima risoluzione) e lo studio geologico di campo che dovrebbe essere stato già effettuato ai fini delle precedenti indagini ad alta risoluzione realizzate in passato nell’area;
- il proponente non descrive col necessario dettaglio quali sono i dati già in suo possesso, con che metodologia sono stati ottenuti, qual è il grado di risoluzione delle indagini effettuate, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato;
- con riferimento all’acquisto di circa 160 chilometri di linee sismiche 3D già acquisite da altri operatori il proponente non chiarisce qual è il grado di risoluzione di tali indagini, con riferimento anche alle profondità raggiunte, e qual è la copertura areale data dal network sorgenti-ricevitori utilizzato;
- con riferimento alla rilevazione sismica passiva che intende effettuare il proponente non esplicita in dettaglio il grado di risoluzione di tale metodologia di indagine applicata secondo le previsioni progettuali, con riferimento anche alle profondità raggiungibili, e qual è la copertura areale;
- con riferimento alle rocce serbatoio carbonatiche fratturate, che costituiscono l’obiettivo principale della ricerca esplorativa di Shell, il proponente non fornisce la presunta profondità di tale orizzonte nell’area dell’istanza;
- il proponente non riporta (e quindi non valuta) che l’intero versante campano del permesso di ricerca è Area Contigua del Parco Nazionale del Cilento, elemento questo di rilevanza programmatica considerato che, come riportato dallo stesso proponente, nelle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Salerno, alla scheda 8 “Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud Est” è disposto che è fatto divieto assoluto, all’interno e nelle

- aree contigue al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni “...di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni di idrocarburi...”;
- il proponente afferma che le azioni previste nelle fasi I e II del programma lavori oggetto della presente VIA, non interesseranno i siti, i beni e le aree di interesse archeologico ed architettonico mentre tutte le attività inerenti la rilevazione sismica passiva interesseranno anche l'ambito di attenzione Archeologica con aree vincolate dell'Agro Centuriato Teggianese;
  - il proponente non riporta la verifica di coerenza con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale mentre indaga la coerenza con il PTA adottato dalla Regione Campania nel 2007 e mai approvato (e quindi non vigente);
  - nella valutazione delle alternative il proponente considera impropriamente attività che non sono previste nel progetto sottoposto a VIA e scenari derivanti da attività non previste dal progetto (es. perforazioni). Oggetto della VIA, infatti, non è il permesso di ricerca “in astratto” ma bensì lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva, uniche attività materiali previste nell'ambito delle Fasi I e II del permesso di ricerca. Ciò si evince con chiarezza dal progetto oggetto delle due precedenti procedure di VIA attivate dalla Shell sul permesso di ricerca “Montecavallo”, archiviate sia dalla Regione Campania (2012) che dal Ministero dell'Ambiente (2016), nel quale non erano previste attività materiali; l'archiviazione della Regione Campania è stata motivata proprio dall'assenza di attività riconducibili alla definizione di “progetto” secondo la pro tempore vigente normativa di settore;
  - in merito alle alternative progettuali relative alle tipologie di indagine il proponente non esplicita il reale contributo che le attività materiali previste (la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo ovvero indagini a bassissima risoluzione) possono apportare, in termini di decisive e determinanti informazioni, al quadro conoscitivo ottenibile dal riprocessamento dei dati già disponibili (acquisiti mediante metodologie di indagine ad alta risoluzione già effettuate e mediante dati acquisiti con il pozzo esplorativo Monte Gargaruso 001 realizzato nell'area del permesso di ricerca) rispetto a quelle ottenibili attraverso ulteriori dati ottenibili con l'utilizzo di metodologie di indagine ad alta risoluzione (acquisizioni geofisiche classiche);
  - la valutazione delle alternative dovrebbe prendere in considerazione unicamente le attività materiali previste nell'ambito del permesso di ricerca, ovvero la rilevazione sismica passiva e lo studio geologico di campo, valutandone l'opzione zero (ovvero le conseguenze della mancata realizzazione della rilevazione sismica passiva e dello studio di campo sul quadro informativo necessario ai fini della caratterizzazione del reservoir ovvero al raggiungimento degli obiettivi minerari del permesso di ricerca);
  - in relazione alla valutazione di incidenza il proponente ha effettuato la valutazione delle incidenze significative sulla scorta di una generica scheda descrittiva di natura bibliografica di ciascun habitat censito nel formulario standard del SIC IT8050034 “Monti della Maddalena” e ha quindi valutato di livello trascurabile l'incidenza determinata dal posizionamento dei geofoni senza effettuare, come richiesto dalla normativa di riferimento, la valutazione sito specifica (quindi riferita alle caratteristiche di quel tipo di habitat nello specifico sito e non riferita genericamente e universalmente al tipo di habitat) connessa alla localizzazione delle attività a farsi; non è stata effettuata nessuna indagine di campo utile a definire e descrivere le caratteristiche degli habitat presenti all'interno del SIC Monti della Maddalena e non è stata individuata la loro localizzazione all'interno dello stesso con riferimento alla localizzazione definita delle attività materiali a farsi; non è stata predisposta una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena quasi integralmente interessato dalle attività materiali a farsi;
  - sempre con riferimento alla valutazione di incidenza il proponente non ha considerato tra le attività suscettibili di incidenze il prelievo di campioni di roccia, previsto tra le attività a farsi anche all'interno del sito, che quindi non è stato valutato in termini di potenziali impatti sull'habitat 8210 “*Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica*” presente nel sito; inoltre il proponente nulla riferisce sulla circostanza che l'habitat 6220 “*Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*” e l'habitat 9210 “*Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex*”, presenti nel SIC Monti della Maddalena, sono prioritari e nulla riferisce sulla eventuale natura prioritaria dell'habitat 6210 presente nel sito; ciò a fronte di un evidente impatto determinato dal

- posizionamento dei geofoni su superfici connotate dalla presenza di habitat prativi quali il 6210 (prioritario e non prioritario) e il 6220;
- è necessario valutare le possibili incidenze sul SIC Monti della Maddalena non sui generici habitat classificabili con i suddetti codici ma bensì le possibili incidenze sugli habitat presenti realmente nel SIC Monti della Maddalena con riferimento alle loro caratteristiche specifiche e alla localizzazione dei geofoni. Tale valutazione richiede in primo luogo l'accertamento sul campo delle caratteristiche degli ambienti naturali interessati dagli interventi nonché la predisposizione di una carta degli habitat del SIC Monti della Maddalena, ai fini della quale è indispensabile effettuare idonee attività miranti all'identificazione dei habitat e delle caratteristiche da questi assunte nel SIC Monti della Maddalena, anche con riferimento alla presenza della stupenda fioritura di orchidee, che se presente determina il carattere prioritario dell'habitat 6210;
  - la valutazione effettuata risulta assolutamente inadeguata in quanto il proponente si è limitato a riprendere delle schede bibliografiche con le generiche caratteristiche delle tipologie di habitat riportate come presenti nel sito dal Formulario standard del SIC Monti della Maddalena e di attestare apoditticamente la trascurabile incidenza delle attività a farsi;
  - il proponente non motiva né giustifica la scelta di effettuare l'attività di rilevazione sismica passiva nel SIC Monti della Maddalena. Infatti nel SIC sono presenti due habitat prioritari e che, con riferimento alla stupenda fioritura di orchidee che connota il carattere prioritario dell'habitat 6210, la presenza di orchidee è stata rilevata all'interno del SIC Monti della Maddalena. Di tali circostanze il proponente non tiene conto nelle sue valutazioni e afferma, senza motivare, che non posizionerà i geofoni nelle aree del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese e della Riserva Naturale Regionale Foce Sele e Tanagro (sottintendendo una incompatibilità di tale attività con i valori naturalistici tutelati nelle due aree protette) mentre, sempre senza motivare, afferma che intende effettuare tale attività nel SIC Monti della Maddalena dove sono presenti ben due (tre nel caso di presenza della stupenda fioritura di orchidee) habitat prioritari (di cui due prativi e quindi direttamente impattati dalle attività di rilevazione sismica passiva);
  - a ciò aggiungasi che l'utilità e la necessità tecnica di effettuare lo studio geologico di campo e le attività di rilevazione sismica passiva non vengono giustificate se non con qualche sporadico riferimento a studi effettuati a partire dal 2011, che non vengono esibiti e dei quali non si specificano i riferimenti bibliografici. A fronte di due precedenti istanze di VIA (2012 e 2016) nelle quali si affermava che i dati esistenti (linee sismiche 2D e 3D già in possesso di Shell o da acquistare) erano assolutamente sufficienti ai fini delle indagini minerarie obiettivo del permesso di ricerca, fatta salva la necessità di un pozzo esplorativo da valutarsi a seguito del riprocessamento e dell'interpretazione dei dati esistenti, dopo appena un anno si afferma (vedasi la valutazione delle alternative) che lo studio geologico di campo e la rilevazione sismica passiva sono indagini indispensabili, senza le quali non è possibile raggiungere il livello di conoscenza mineraria obiettivo del permesso di ricerca. Tali circostanze rendono dubbia la reale utilità delle attività materiali previste dal permesso di ricerca;
  - in assenza di informazioni dettagliate e documenti probanti in merito al contributo determinante delle attività materiali a farsi ai fini della valutazione della presenza di nuovi accumuli di idrocarburi e/o della rivalutazione di quelli tralasciati in precedenza, il cui sfruttamento sia attualmente economicamente vantaggioso e compatibile dal punto di vista ambientale, si ritiene che per la realizzazione delle stesse non esistano motivazioni di carattere tecnico scientifico; pertanto, anche per l'inadeguatezza delle valutazioni che non sono atte a dimostrare l'assenza di incidenza significativa sul SIC Monti della Maddalena per le attività materiali previste dal permesso di ricerca, si ritiene che non sia assentibile la realizzazione di attività non necessarie che prevedono localizzazioni su habitat prioritari;
  - l'art. 1, comma 30 della LR n. 10 del 31/03/2017 dispone che *“La Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrare ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di*

- Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.*" e che l'area del permesso di ricerca rientra nelle suindicate aree;
- considerato che le attività progettate sono finalizzate al rilascio di un permesso di ricerca che abilita il proponente, sebbene solo a seguito di una ulteriore procedura di VIA con esito favorevole, a realizzare pozzi esplorativi, si ritiene necessario, sulla scorta delle caratteristiche dell'area del permesso (vincoli territoriali, aree a diverso titolo tutelate, caratteristiche socio economiche, caratteristiche ambientali, infrastrutture, ecc.), individuare sin da questa fase le aree che a prescindere dagli esiti delle indagini previste sono ritenute inadeguate ad ospitare eventuali pozzi esplorativi, indicando i criteri utilizzati e rappresentandole cartograficamente a scala adeguata;
  - con riferimento alla eventuale fase di perforazione, il proponente afferma che: *"Si ricorda che l'intera fase delle attività di perforazione del pozzo è subordinata alla realizzazione e all'esito degli studi preventivi finalizzati all'individuazione di apprezzabili quantità di accumuli di idrocarburi sfruttabili nell'area in oggetto. Dunque, allo stato attuale, non si è in grado di definire con accettabile approssimazione, né le reali possibilità che la perforazione avvenga, né tantomeno, l'esatta ubicazione del pozzo, poiché tali dati sono in stretta correlazione con i risultati che emergeranno dagli studi geologici e dall'interpretazione dei dati geofisici oggetto della presente valutazione ambientale"*. Considerato che le attività immateriali previste dalla fase I e II del permesso di ricerca, proprio per la loro natura, non sono oggetto della presente VIA e che i dati che la Shell intende utilizzare sono già stati acquisiti e ritenuti, nelle due precedenti istanze di VIA archiviate, utili e sufficienti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del permesso di ricerca, si ritiene che già all'attualità, senza effettuare nessuna delle attività materiali sottoposte a VIA (come previsto dai documenti presentati ai fini delle due precedenti procedure di VIA poi archiviate), Shell disponga, anche attraverso il previsto acquisto di dati di alta risoluzione, di tutte le informazioni utili a determinare l'eventuale necessità della perforazione e la sua ubicazione.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e de Mare
  - 3.2 al Presidente della Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS
  - 3.3 alla Regione Basilicata Dipartimento Ambiente e Territorio Ufficio compatibilità Ambientale Sezione VIA
  - 3.4 all'Amministrazione Provinciale di Salerno Ufficio Ambiente
  - 3.5 ai Comuni di: Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consilina, Teggiano, Sassano, Sant'Arsenio;
  - 3.6 al proponente Società Shell E & P S.p.A. Piazza dell'Indipendenza 00185 Roma;
  - 3.7 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio